

*Segreteria di Gabinetto*, f. 167, ins. 4

[1r]\*  
N. 4

Memoria del senator Gianni del 16 maggio 1779

[3r]

Ricordi addizionali alle memorie de' 9 maggio 1779 per l'erezione della rappresentanza pubblica e avvertenze generali preparatorie alla esecuzione del nuovo piano civico relativo alla rappresentanza suddetta<sup>1</sup>

1. Primieramente aggiungere tra i punti di memorie per la creazione del corpo di rappresentanza che di tutti li impiegati in qualunque posto con stipendio al servizio regio veruno possa mai essere eletto per rappresentante; e questo articolo è uno di quelli eccitati da V.A.R., ma per eccezzuazione si potrebbero ammettere i militari della truppa civica.

2. Dichiarare che i rappresentanti debbono essere pagati dalle provincie ma alla fine del loro uffizio e col partito delli deputati delle assemblee provinciali.

[3v] Qui resterà a considerare che quanti deputati delle comunità non averanno votato per quel rappresentante della provincia che sarà stato eletto forse si opporranno a stanziargli il pagamento o l'assegnamento, onde potrebbe meritare attenzione il progetto di fare prima da ciascuna comunità la sua rispettiva contribuzione per il rappresentante della provincia e poi dare luogo alla ballottazione per eleggerlo.

Da avvertirsi pure sarebbe che malvolentieri vi saranno persone degne che vogliano servire senza sapere a quali condizioni.

3. Dichiarare parimente, come ha risoluto V.A.R., che i rappresentanti si eleggano tra quelli che nella rispettiva provincia abbiano una massa di possessione rispettabile da fissarsi, ma questa non [4r] può proporsi adesso perché bisogna rilevarla da molti esami e calcolazioni da farsi sulle lirette o pecore delle comunità già liberate per stabilire una qualche proporzione tra di loro; ed essendo questo affare di pura esecuzione basterà per ora avere indicato che si abbia in vista di tenersi sul piede all'incirca che sieno persone, famiglie o corpi che portino tanta massa da dare circa ad un migliaio di scudi di rendita, e nelle comunità dove tali ricchezze particolari non si trovano o sono in scarso numero adattarsi a fissare una somma inferiore bastando che sia insigne relativamente alla comunità.

4. Anche il fissare l'età per i rappresentanti sarà opportuno, e stabilire che non sieno minori di anni trenta.

[4v] 5. Quanto alli patrimonj di persone morali o di corpi religiosi converrà fissare che possano sostituire persona idonea, ma quanto alli corpi religiosi potrà benissimo permettersi che deputino uno dei loro membri e forse in questa sorte di rappresentanti si troveranno dei buoni voti all'occasioni.

6. Le donne si possono pienamente escludere, non essendo comparabile qui ciò che è stato fatto per le comunità, dove si trattava di votare solamente per le spese da farsi e di offizj deferibili a sostituti con la volontà del principale e con le mire del suo interesse, e di più allora si doveva tenere in vista l'oggetto di spandere ricchezze dalla capitale alle provincie e dalle città alla campagna e nel caso presente l'oggetto e la conseguenza devono ope[5r]rare tutti effetti contrarj.

7. Che i rappresentanti subito eletti si portino all'assemblea provinciale è un ottimo pensiero di S.A.R. ma temo che saranno spesso persone di quelle che non escono dalla casa paterna altro che per andare in villa e fanno bene i conti per la spesa della vettura e della osteria, sicché della buona riuscita ne temo assai.

8. Li assenti dallo Stato bisognerà escludergli dalla elezione, mentre anche qui non procederebbe ciò che è stato fatto per le comunità particolari.

\* Cc. 16 non numerate; bianche 2, 15-16.

<sup>1</sup> Copia dei *Ricordi addizionali* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 20, cc. 751r-761v. Ivi, c. 756v: «Presentati a S.A.R. la mattina de' 17 maggio 1789 unitamente con l'annessa nota de'li comunità».

9. Converrà provvedere con buone dichiarazioni nella pubblicazione da farsi acciò non passi per ingiurioso né offensivo ciò che venga detto o fatto nelle assemblee quando concerne il servizio o interesse pubblico e porre in discredito e fare degno di accusa [5v] ciò che fosse contrario alla nuova Costituzione civica o tendesse ad offenderla, ma forse neppure questo basterà a fare vergognare i viventi attuali dai sentimenti di posposizione delli interessi privati alli interessi pubblici e sarà fortunato caso se gioverà all'educazione dei posterì.

#### Avvertenze preparatorie

1. Primieramente l'immaginata creazione della così detta comunità di Firenze dovrebbe essere perfezionata prima di porre in esecuzione il piano di rappresentanza pubblica, e su di questa operazione non è qui luogo di parlare in dettaglio essendovene il suo progetto a parte che mostrerà come la facilità di disegnarla in un [6r] regolamento non corrisponderà forse alla soddisfazione che se ne aspetta dalla esecuzione.

2. Potrebbe essere molto utile al gran pensiero della rappresentanza pubblica che sino di adesso i negozi delle comunità o relativi alle medesime non fossero ricevuti né maneggiati nelle segreterie, ma nell'istesso tempo sarebbe opportuno il destinare a ricevere questi negozj una persona di probità e capacità, affezionata al sistema civico e degna di confidargli il pensiero di V.A.R. cui una volta la settimana ne rendesse conto con proporre la direzione o la risoluzione che convenisse alli rispettivi affari, sempre con le mire dirette a favorire disposizioni al gran piano di riforma ed impedire ogni passo che vi si opponesse.

[6v] Per tale passo non occorrerebbe pubblicazione ma solamente un ordine alle segreterie acciò se vi provenissero negozj di tal sorte gli mandassero alla persona destinata senza alcuna commissione. L'effetto poi di questo passo forse si manifesterà con la diminuzione delli affari indicati o con una maggiore utilità e soddisfazione pubblica nelle risoluzioni che allora tenderanno ad alleggerire la dipendenza delle comunità dal Ministero e non più ad accrescerla.

3. Altro passo preparatorio potrebbe consistere nel riformare alcuni delli ordini posteriori alli regolamenti comunitativi pubblicati in quanto contengano restrizioni delle facultà già concesse alle comunità con i regolamenti predetti, e questo che si dice [7r] in poco vuole serio esame ed operazione non breve.

4. Il procedere allo stabilimento della truppa civica nei diversi luoghi dove sarà risoluto di metterla riuscirà di soddisfazione universale e di consolazione a tanti che vedono privo il paese di un pronto riparo sollecito al caso di un contagio di bestie o di uomini nelli stati confinanti, benché ognuno taccia per quello avverso spirito che dall'antico oramai si è insinuato nell'animo dei toscani a fargli dimenticare ogni interesse pubblico.

5. A cautela semplicemente e senza emanare un ordine scritto sarà bene istruire le segreterie che non devono avere carteggio alcuno con i cancellieri delle comunità per affari direttamente o indirettamente comunitativi, esprimen[7v]do che anche quando occorra scrivere loro per ordine preciso di V.A.R. dovranno darne la commissione al Soprassindaco, che è il canale da cui devono dependere.

6. Sono di tante diverse qualità i negozj che per mancanza di opportune o complete informazioni potrebbero venire risolti contro le mire del piano di nuova forma civica che non è possibile farne dettaglio e perciò potrebbe restringersi l'avvertenza di questo punto alla breve e facile operazione di dare una occhiata alli protocolli ogni settimana per ridurre come convenisse qualche affare che fosse scappato di occhio nel trattarlo e risolverlo secondo le proposizioni che ne vengono fatte nei consigli, e per questa incumbenza sarebbe forse concordante il prevalersi di quella medesima per[8r]sona che fosse destinata a presentare li affari comunitativi come è detto sopra.

A 16 maggio 1779  
umilissimo servo e suddito  
Francesco Maria Gianni

[9r]

Nota delle comunità che potrebbero rispettivamente concorrere a costituire i deputati loro provinciali per l'elezione dei rappresentanti delle provincie alla Assemblea capitale

Stato fiorentino

- Comunità di Prato
- detta di S. Miniato
- detta di Bagno a Ripoli
- detta di Rignano
- detta di Pontassieve
- detta di Greve
- detta di Reggello
- detta di Figline
- detta di Castelfranco di Sopra
- detta di Terra Nuova
- detta di San Giovanni
- detta di Monte Varchi
- detta di Bucine e Val d'Ambra
- detta di Laterina
- detta di Radda
- detta di Gajole
- detta della Castellina

[9v]

- detta di Fiesole
- detta di Sesto
- detta di Campi
- detta del Galluzzo
- detta della Casellina e Torri
- detta di Carmignano
- detta di San Casciano
- detta di Monte Spertoli
- detta di Barberino di Val d'Elsa
- detta di Castel Fiorentino
- detta di Certaldo
- detta di Montaione
- detta di Poggibonsi
- detta di Empoli
- detta di Cerreto
- detta di Monte Lupo
- detta della Lastra
- detta di Scarperia
- detta di S. Piero a Sieve
- detta di Barberino di Mugello
- detta di Borgo San Lorenzo
- detta di Vicchio
- detta di Dicomano
- detta di S. Godenzo

[10r]

Stato pisano

- Comunità di Pisa
- detta dei Bagni di S. Giuliano

- detta di Cascina
- detta di Vico Pisano
- detta di Pontedera
- detta di Ponsacco
- detta di Lari
- detta di Rosignano
- detta di Fauglia
- detta di Chianni
- detta di Lorenzana
- detta della Castellina
- detta di Asciano
- detta di Peccioli
- detta di Laiatico
- detta di Palaia
- detta di Campiglia
- detta della Sassetta
- detta del Casale
- detta di Guardistallo
- detta di Monte Scudaio
- detta della Gherardesca
- detta di Bibbona
- detta di Bientina

[10v]

- detta di Monte Calvoli
- detta di Montopoli
- detta di Castelfranco di Sotto
- detta di Fucecchio
- detta di Monte Castelli
- detta di S. Maria in Monte
- detta di S. Croce

#### Stato aretino

- Comunità di Arezzo
- detta di Castiglione fiorentino
- detta di Cortona
- detta di Monte Pulciano
- detta di Marciano
- detta di Lucignano
- detta di Civitella
- detta di Monte San Sovino
- detta di Foiano
- detta dei cinque comuni distrettuali di Valdambra
- detta dei due comuni distrettuali di Laterina
- detta del piano di Castiglione Ubertini
- detta di S. Sepolcro
- detta di Monterchi
- detta di Caprese

[11r]

- detta di Anghiari
- detta della Pieve S. Stefano
- detta di Castel Focognano

- detta di Chiusi nel Casentino
- detta di Subbiano

#### Stato pistoiese

- Comunità di Pistoia
- detta delle Cortine di Pistoia
- detta di Seravalle
- detta di Tizzana
- detta di Montale
- detta della Montagna di Pistoia

#### Stato volterrano

- Comunità di Volterra
- detta di Colle
- detta di Castel Nuovo di Val di Cecina
- detta di Monte Catini in val di Cecina
- detta di Monteverdi
- detta delle Pomarance
- detta di S. Gimignano

[11v]

#### Provincia di Val di Nievole

- Comunità di Buggiano
- detta di Massa e Cozzile
- detta di Monsummano
- detta di Monte Vetturini
- detta di Monte Catini
- detta di Monte Carlo
- detta di Pescia
- detta di Vellano
- detta di Uzzano

#### Provincia di Romagna

- Comunità di Badia Tedalda
- detta di Bagno
- detta di Firenzuola
- detta di Galeata
- detta di Marradi
- detta di Modigliana
- detta di Portico
- detta di Premilcore
- detta di Palazzuolo
- detta della Rocca a San Casciano
- detta di Sorbano

[12r]

- detta di Terra del Sole
- detta di Tredozio
- detta di Verghereto

#### Provincia di Casentino

- Comunità di Bibbiena

- detta di Castel San Niccolò
- detta di Londa
- detta di Monte Mignaiolo
- detta di Artignano
- detta di Poppi
- detta di Prato Vecchio
- detta di Raggiolo
- detta di Stia

#### Provincia di Pietrasanta

- Comunità di Pietrasanta
- detta di Seravezza
- detta di Stazzema

[12v]

#### Provincia di Lunigiana

- Comunità di Pontremoli
- detta di Fivizzano
- detta di Bagnone
- detta di Calice
- detta di Terra Rossa
- detta di Albiano
- detta di Groppoli

#### Livorno

- Comunità di Livorno

#### Barga

- Comunità di Barga

#### Annotazioni

1. Si avverte primieramente come dello Stato di Siena non se ne fa qui memoria poiché è noto che [13r] fu diviso in due provincie e parimente sono note le comunità che in esse rispettivamente sono comprese.

2. Sono distinti con titolo di Stato quei luoghi che meriteranno una sorte di governadore o che già lo hanno, e questo metodo tende a prevenire ostacoli per quando occorrerà formare curie provinciali e diminuire la mostruosa macchina della curia fiorentina.

3. Certi luoghi staccati affatto, o per situazione o per la loro condizione, come Barga e Livorno, sono stati posti in nota per semplici comunità, ma rispetto a Barga conviene avvertire come il suo rappresentante poco avrà da fare e gioverà solamente a mettere nell'Assemblea capitale un voto indifferente nelle proposizioni interessanti il restante dello Stato o le altre provincie. Rispetto a Livorno, poi, procede l'istesso quando si tratterà di cose [13v] riguardanti il restante dello Stato o le altre provincie, ma sarà buono avere il rappresentante di Livorno nella Assemblea capitale perché troppo facilmente si commettono in Toscana errori quando si pensa a Livorno senza pensare al resto e quando si pensa al rimanente dello Stato senza considerare le particolari circostanze di Livorno, cui conviene sacrificare solamente quanto occorre per farlo sussistere a vantaggio della Toscana, a similitudine delle spese che si sacrificano prudentemente per la coltivazione di un podere acciò ne dia rendita e frutto.

4. Non si vede notata sotto lo Stato fiorentino la comunità di Firenze perché non essendo ancora creata sarebbe stato incongruo porla in nota in senso futuro.

5. È stata formata la presente nota con la mira di accrescere il numero dei rappresentanti [14r] che parve scarso, ma conviene avvertire che la presente divisione e distinzione di territorj non può servire di norma né alle operazioni della tariffa di gabelle di dogana né a quelle che una volta occorressero per regolare una divisione di curie e parimente per stabilire capi di governo provinciale.

A 16 maggio 1779  
umilissimo servo e suddito  
Francesco Maria Gianni